

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

SAN DAMIANO MACRA (CN)

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) 2) e 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA n. 10 dell'11 aprile 2017 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017-2019 ed il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA n. 13 del 01 giugno 2017 avente come oggetto l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 che non presenta un disavanzo di amministrazione;

VISTA la proposta di deliberazione del CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA iscritta all'o.d.g. del 01 agosto 2017 avente come oggetto *Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000*;

VISTO l'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che:

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;*

Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare, della relazione del responsabile del servizio finanziario attinente il controllo sul mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché delle attestazioni circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

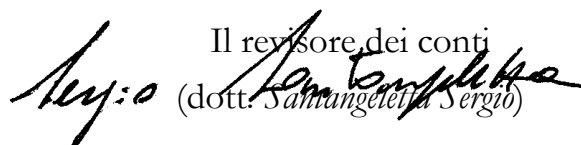
DATO ATTO che l'art. 1, comma 465, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alla regola del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, con l'esclusione delle unioni;

RILEVATO che le risultanze della gestione finanziaria per l'esercizio in corso non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, non richiedendo quindi l'adozione di interventi correttivi da parte dell'organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA iscritta all'o.d.g. del 01 agosto 2017 avente come oggetto *Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000*.

San Damiano Macra, 25 luglio 2017

Il revisore dei conti

(dott. Santangelica Sergio)